

COMUNE DI ORTEZZANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 17 DEL 23-06-21

OGGETTO:

**ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI**

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straord.urgenza , che è stata partecipata ai signori consiglieri nei modi di legge, risultano all'appello nominale:

SCENDONI GIUSY	P	ACCIARRI ERIKA	A
AGOSTINI CLAUDIO	A	GIULIETTI GIANLUCA	P
MARCANTONI GIANNI	P	SABATUCCI MARZIA	P
PIERMARINI CARLA	P	DI VITTORI MASSIMO	P
CARBONI MATTEO	P	SABATUCCI ALESSANDRO	P
MARCHIONNI STEFANO	A		

Assegnati n. [11] In carica n. [10] Assenti n.[3] Presenti n.[8]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. DOTT. ENRICO EQUIZI

Assume la presidenza il Sig. SCENDONI GIUSY SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

PIERMARINI CARLA
GIULIETTI GIANLUCA
DI VITTORI MASSIMO

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.08 in data 23.05.2014 nel quale veniva disciplinata, in apposito capo, la Tassa Rifiuti – T.A.R.I.;

Considerato che la suddetta disciplina necessita di un'integrazione conseguente all'entrata in vigore delle seguenti novelle normative:

D. Lgs. 03.09.2020 n.116 nel quale si prevede:

- una nuova classificazione dei rifiuti, che ora sono urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e ogni riferimento dei regolamenti a questa tipologia deve essere eliminata;
- la ridefinizione del presupposto e dell'ambito di applicazione della tassa individuandosi le superfici soggette alla Tari e quelle che, per varie ragioni, non sono assoggettabili, ivi compresi i magazzini funzionalmente connessi a zone di lavorazione ove si producono rifiuti speciali, coerentemente con quanto prescritto dall'art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013.
- le agevolazioni per l'avvio al recupero di rifiuti urbani, regolamentandosi le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti. In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico.
- gli obblighi di comunicazione per l'uscita/reintegro nel servizio pubblico di raccolta;
- le agevolazioni per l'avvio a riciclo dei rifiuti urbani;

Art.30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in L. 21.05.2021 n.69 che testualmente recita:

Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

Art.1 commi 792 e ss. della L.160/2019 che disciplinano ex novo le modalità di riscossione e dilazione della tassa di cui trattasi;

Art.30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in L. 21.05.2021 n.69 che testualmente recita:

Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022

VISTE le Deliberazioni 443/2019/R/Rif e 444/2019/R/Rif emanate in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con le quali è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario e sono state definite le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in data 12 aprile 2021 avente ad oggetto: "D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

VISTO che alla luce dell'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 160/2019 sono stati istituiti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone mercatale, si rende opportuno modificare la disciplina relativa alla TARI giornaliera con particolare riferimento all'esclusione delle utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio

o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, introdotta dall'articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodata d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, mutando tuttavia i requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i quali quello relativo all'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

OSSERVATO che l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69 del 21/05/2021, ha stabilito che la disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006 decorre dal 1° gennaio 2022, fissando al 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale facoltà, ad eccezione dell'anno in corso in cui rimane fermo il termine del 31 maggio;

RITENUTO tuttavia di differire, per l'anno in corso, al 31 luglio 2021 il termine del 31 maggio sopra richiamato al fine di permettere alle utenze non domestiche interessate di prendere visione della disciplina introdotta con il Regolamento oggetto di modifica;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: "1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

CONSIDERATO che alla luce dell'impianto normativo in vigore dall'anno 2020 occorra trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato "Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI)" contenente la disciplina locale ad oggi vigente con le modifiche ed integrazioni più avanti esposte nel presente atto;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario adeguare detto regolamento in coerenza con la suddetta disciplina normativa;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TA.RI. come da testo allegato alla presente deliberazione **(allegato A al presente provvedimento)**;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il disposto dell'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 sopra riportato che sposta detto termine al 30 giugno 2021;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;
- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 18.03.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e della delibera n.8 del 18.03.2021 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP semplificato 2021/2023 e relativi allegati:

Acquisito il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, in atti al n.3741 di protocollo del 22.06.2021;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Sentito il Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile dr. Andrea Giampaoli il quale, su invito del Sindaco, illustra ai presenti il contenuto della proposta e i punti fondamentali del regolamento in approvazione;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

1. Quanto premesso forma parte integrante del presente dispositivo:
2. di approvare, per quanto motivato l'allegato Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TA.RI. come da testo allegato alla presente deliberazione **(allegato A al presente provvedimento)**;
3. di stabilire che il Regolamento così come modificato ai sensi del punto 1, avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'Allegato A, alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
4. di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del nuovo *"Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)"* contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. di dichiarare con successiva votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 17 in Data 23-06-21 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **SCENDONI GIUSY**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **Giampaoli Andrea**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

IL PRESIDENTE
F.to SCENDONI GIUSY

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giampaoli Andrea

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 3, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) per rimanervi quindici giorni consecutivi

Ortezzano, li 28-07-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno _____ ,

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*);
- *dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000);*

Ortezzano li, 28-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Ortezzano, li, 28-07-021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ENRICO EQUIZI